

Verbale di Accordo

In data 4-1-2012

tra Gruppo Postel

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che *"per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."*
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.






si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il Gruppo Postel, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

in applicazione delle clausole elastiche flessibili nei rapporti di lavoro a tempo parziale) erogati per l'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011.

Gruppo Postel

SLC CIGL 
SLP CISL 
UIL poste 
FAIP/CISAL 
CONFSAL Com.ni 
UGL Com.ni 